

approvvigionamenti o da quella mista d'incette, istituite in base ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1053, 8 gennaio 1916, n. 5 e 4 maggio 1916 n. 538.

« Le Commissioni di Corpo d'armata sono costituite da un ufficiale superiore, presidente, da un rappresentante degli interessi agricoli, e da un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria; quelle provinciali per l'incetta dei bovini, del fieno, della paglia, dell'avena e del riso, da un ufficiale dell'esercito, presidente, da un rappresentante della Camera di commercio, da un rappresentante degli interessi agricoli, e sono assistite, nelle loro operazioni, da un veterinario; le Commissioni provinciali per l'incetta dei cereali, infine, sono presiedute da un ufficiale dell'esercito e costituite da un rappresentante degli interessi agricoli, da un membro designato dal prefetto o da altro membro designato dal locale Consorzio granario.

« La nomina dei componenti le Commissioni è di esclusiva spettanza dei comandanti di Corpo d'armata per tutto il territorio di loro giurisdizione.

« Le Commissioni sono state costituite nel modo indicato perchè dessero affidamento di sapere conciliare nel modo migliore gli interessi dell'Amministrazione militare con quelli, importantissimi, degli agricoltori.

« Non risulta a questo Ministero che, nel Cortesolone, le requisizioni siano state effettuate in modo da determinare, negli agricoltori, lo stato d'animo cui accenna l'onorevole interrogante.

« Ciò è stato anche confermato dalla Commissione provinciale di Pavia interpellata al riguardo.

« Circa la distribuzione di macchine agrarie, il Ministero di agricoltura, per facilitare i lavori di raccolta, laddove, specialmente, faceva difetto la mano d'opera, fornì largamente i depositi governativi di macchine da raccolto (falciatrici, mietitrici, mietitrici-legatrici, trebbiatrici, ecc.) le quali sono state concesse in uso temporaneo gratuito agli agricoltori meno agiati e più bisognosi.

« Il ministro

« MORRONE ».

**Caroti.** — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere per quali ragioni, malgrado gli affidamenti dati da codesto Ministero fino dal maggio 1915 ad una rappresentanza del Comitato centrale del Sindacato tram-

vieri italiani circa la retta applicazione del Regio decreto 13 aprile 1911, e precisamente per quelle categorie comprese nello specchio C, articolo 10 del regolamento per gli esoneri dal richiamo alle armi, tali esoneri sieno stati concessi con criteri lesivi delle disposizioni del citato decreto; e per sapere perchè, dietro domande delle Direzioni delle varie linee, venga concesso l'esonero a personale che, a norma del decreto succitato, non ne avrebbe diritto ».

**RISPOSTA.** — « Le dispense dalle chiamate alle armi degli agenti delle Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico non possono dar luogo nella loro applicazione ad irregolarità od abusi, perchè esse si concedono in base a norme tassative e ben definite.

« Infatti, l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915 specifica le società e tramvie suddette il cui personale può essere ammesso al trattamento, di cui all'articolo 10 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, e lo specchio C, annesso al decreto anzidetto, enumera tassativamente le qualifiche d'impiego, che il personale di cui trattasi deve rivestire perchè, a suo riguardo, possa farsi luogo al rilascio del modello 5 per la dispensa dalla chiamata alle armi.

« È d'uopo soggiungere che al rilascio del suddetto documento presiedono appositi organi competenti, quali sono le Commissioni militari di linea e i comandi di distretto, i quali debbono accertarsi se il militare, che si vorrebbe provvisto del detto modello, si trovi effettivamente nelle condizioni di poterlo ottenere.

« Non consta a questo Ministero che, su domanda delle Direzioni delle varie ferrovie secondarie, siasi concessa la dispensa a personale, che non ne avrebbe avuto titolo a senso delle disposizioni summenzionate, a meno che non voglia accennarsi alla concessione di qualche esonerazione temporanea, a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, cui presiedono altri criteri assai diversi da quelli i quali regolano l'istituto della dispensa.

« Il ministro

« MORRONE ».

**Caroti.** — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere quanto vi sia di vero che, in seguito a manovre di qualche istituto assicuratore cui importe-